

## ALLEGATO B

**Bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher  
per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi  
esteri (appartendenti all'area Extra Unione Europea)**

**INDICE**

1. Obiettivi
2. Risorse finanziarie
3. Soggetti beneficiari
4. Interventi ammissibili e localizzazioni
5. Tipologia di servizi erogabili a valere sulla misura
6. Spese ammissibili e importo del Voucher
7. Tipologia ed intensità degli interventi finanziari
8. Termini e modalità di presentazione delle domande
9. Concessione dei Voucher
10. Emissione del Voucher, tempistiche di erogazione del servizio, proroga e liquidazione del Voucher
11. Comunicazioni del soggetto beneficiario
12. Rinuncia
13. Revoca e sanzioni
14. Ispezioni e controlli
15. Disposizioni finali
16. Pubblicazioni e informazioni

**Art. 1 - Obiettivi**

1. Il Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero (di seguito anche «Fondo» oppure «Misura»), intende supportare ed accompagnare le piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, mediante l'assegnazione di titoli di spesa, emessi sotto forma di voucher nominativi e non trasferibili (di seguito anche «Voucher» o «Contributo»).

2. I Voucher sono finalizzati a finanziare l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca a soggetti che intendono valutare e implementare le proprie strategie di sviluppo internazionale con riferimento ad iniziative localizzate all'estero, secondo quanto meglio dettagliato in seguito.

3. A tale fine, Regione Lombardia (di seguito anche «Regione») intende istituire un elenco di fornitori (di seguito anche «Fornitori»), abilitati ad erogare, a valere sulla Misura, i servizi di assistenza, consulenza e ricerca, secondo quanto meglio dettagliato in seguito.

4. Possono usufruire dei Voucher i soggetti ritenuti ammissibili ai sensi del presente Bando (di seguito Soggetti Beneficiari).

5. La gestione della Misura è affidata a Finlombarda s.p.a. (di seguito «Finlombarda» oppure «Gestore»).

**Art. 2 - Risorse finanziarie**

1. La Misura viene attivata con una dotazione finanziaria iniziale di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

**Art. 3 - Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di ammissione agli interventi finanziari di cui alla Misura, le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere qualifica dimensionale di PMI. Ai fini della determinazione della dimensione aziendale si fa riferimento ai parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (G.U. L 124/36 del 20 maggio 2003) recepita con decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;
- b) essere impresa industriale con codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera c), fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»). In sede di prima applicazione la conversione delle classificazioni da Ateco 2002 ad ATECO 2007 avviene sulla base delle tabelle ufficiali di conversione pubblicate da ISTAT;
- c) essere costituita sotto forma di società di capitali o società di persone;
- d) avere almeno una sede operativa in Lombardia;

e) svolgere l'attività nel settore manifatturiero in Lombardia da almeno 2 anni.

Sono escluse le imprese «che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea», ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. «Impegno Deggendorf») (1).

Sono inoltre escluse le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

**Art. 4 - Interventi ammissibili e localizzazione**

1. Nell'ambito della presente Misura i beneficiari possono richiedere il Voucher per l'acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca, finalizzati a valutare le opportunità di sviluppo internazionali che prevedano la realizzazione di insediamenti produttivi permanenti all'estero localizzati nei Paesi Extra Unione Europea (di seguito «Paesi Target»).

**Art. 5 - Tipologia dei servizi erogabili a valere sulla Misura**

1. I servizi reali erogabili dai Fornitori ammessi nell'ambito della Misura sono:

**a) Analisi e ricerche di mercato**

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata all'analisi e valutazione delle potenzialità commerciali con specifico riferimento ad una tipologia di prodotto o famiglia di prodotti, per la valutazione di un insediamento produttivo nel Paese Target. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione dell'ipotesi progettuale (storia aziendale, descrizione della produzione attuale e del mercato di sbocco, strategia di sviluppo, obiettivi);
- inquadramento del settore di riferimento;
- studio della struttura del mercato e dell'evoluzione della domanda;
- mappatura di posizionamento nel mercato;
- stima delle potenzialità commerciali;
- valutazioni di sintesi.

**b) Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali**

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata all'individuazione, al contatto, ed alla definizione di accordi quadro di cooperazione con potenziali partner locali con cui avviare partnership e/o joint venture finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti produttivi permanenti presso il Paese Target, o l'ingresso nel capitale di realtà esistenti. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione dell'ipotesi progettuale (storia aziendale, descrizione della produzione attuale e del mercato di sbocco, strategia di sviluppo, obiettivi);
- inquadramento del settore di riferimento;
- descrizione delle caratteristiche dei potenziali partner locali, in termini di esperienza nel settore, competenze gestionali,

(1) Giurisprudenza «Deggendorf»: il comma 1223, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e lo specifico d.p.c.m. del 23 maggio 2007, riguardano 4 casi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in relazione ai quali la Commissione Europea ha disposto il recupero, in particolare:

- Decisione CE dell'11 giugno 1999 concernente il regime di aiuto concesso a favore dell'occupazione previsti dalle seguenti norme: d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in l. 19 dicembre 1984, n. 863; l. 29 dicembre 1990, n. 407; d.l. 29 marzo 1991, n. 108 convertito in l. 169/1991; d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito l. 19 luglio 1994, n. 451; art. 15 l. 24 giugno 1997, n. 196;

- Decisione CE del 5 giugno 2002 concernente il regime di aiuto concesso per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme: art. 3, comma 70, della l. 549/95 e art. 66, comma 14, del d.l. 331/93 convertito dalla l. 427/93, art. 9-bis del d.l. 318/86 convertito, con modificazioni, dalla l. 488/86;

- Decisione CE del 30 marzo 2004 concernente il regime di aiuto concesso per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal d.l. 23/03 convertito dalla l. 17 aprile 2003, n. 81;

- Decisione CE 20 ottobre 2004 concernente il regime di aiuto concesso in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito l. 21 febbraio 2003, n. 27.



eventuali requisiti economico-patrimoniali nonché di ulteriori specifiche evidenziate dal cliente;

- analisi e valutazione dei potenziali partner locali, anche in termini di sinergie conseguibili;
- descrizione delle attività di assistenza svolta, degli incontri tenuti con i potenziali partner locali, dei risultati conseguiti, con specifica indicazione dei viaggi effettuati.

**c) Assistenza legale, contrattuale e fiscale**

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata alla valutazione e definizione delle ipotesi di assetto societario ed organizzativo, per la realizzazione di insediamenti produttivi nel Paese Target, ivi incluso la definizione delle regole di governance relative ad investimenti diretti e/o partnership e/o joint venture con soggetti locali, nonché alla valutazione dell'impatto fiscale sia alla luce della normativa nazionale che di quella internazionale. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- analisi e valutazione delle varie forme giuridiche configurabili per il nuovo soggetto giuridico;
- analisi e valutazione della composizione sociale e della ripartizione delle quote tra i potenziali soci;
- analisi e valutazione dell'impatto fiscale dell'operazione di partnership per il Soggetto Beneficiario, anche alla luce della normativa internazionale e nazionale del Paese Target;
- analisi e valutazione delle possibili opzioni dal punto di vista della struttura di corporate governance (ivi inclusa la composizione degli organi di amministrazione e di controllo se previsti);
- assistenza nella predisposizione della struttura dell'operazione e nella predisposizione della documentazione funzionale all'avvio dell'operazione;
- assistenza nei contatti con i potenziali nuovi soci e nella gestione di tutte le principali fasi del processo negoziale relativo all'operazione.

**d) Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento**

L'attività di assistenza e consulenza è finalizzata alla valutazione complessiva di un progetto di sviluppo internazionale da attuarsi mediante la realizzazione di insediamenti produttivi, anche in partnership e/o joint venture, in uno dei Paesi Target. Il servizio erogato deve prevedere l'elaborazione di un documento che contenga almeno i seguenti elementi:

- executive summary;
- descrizione dell'iniziativa (settore, obiettivi, fattori critici di successo, punti di forza e di debolezza);
- descrizione delle caratteristiche, attuali e future, del prodotto o del servizio oggetto dell'attività d'impresa o del progetto di sviluppo internazionale;
- analisi del settore ed analisi di mercato (identificazione del mercato, informazioni e dimensioni del settore, tendenze evolutive);
- descrizione delle strategie commerciali e di marketing;
- descrizione della struttura organizzativa e di management;
- descrizione degli assetti di governance;
- sviluppo di un piano operativo (elencando azioni ed attività necessarie per raggiungere gli obiettivi ad esempio in termini di ricerca e sviluppo, strutture richieste, fabbisogno di risorse umane, produzione in outsourcing, investimenti necessari, controllo qualità, processi);
- analisi delle risorse finanziarie che si intendono impegnare nel progetto (importo totale dei fondi necessari, importo richiesto ai partner locali, importo richiesto ad investitori istituzionali);
- proiezioni economico-finanziarie (proiezioni quinquennali, mensili per il primo anno e semestrali per gli altri quattro) conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (quantificazione del business plan, dimostrazione della fattibilità finanziaria e del conseguente raggiungimento degli obiettivi, specificazione delle proiezioni in termini di andamento economico dell'impresa, di situazione di liquidità, di posizione patrimoniale).

**Art. 6 – Spese ammissibili e importo dei Voucher**

1. Con riferimento alle tipologie di servizi reali erogabili nell'ambito della Misura, sono ammissibili, al netto di IVA se dovuta, i seguenti importi:

Tipologia di servizio	Importo fisso Voucher (lordo ritenuta acconto)	Spesa minima per l'acquisizione del servizio
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

Il Voucher non concorre alla copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.

2. Gli importi dei Voucher sono determinati in misura fissa e invariabile secondo quanto indicato nella Tabella di cui sopra, la quota residua del compenso spettante al Fornitore è a carico del soggetto Beneficiario a titolo di cofinanziamento. Nel caso di spesa minima superiore a quella indicata nella Tabella il valore del Voucher resta invariato e la quota residua del compenso spettante al Fornitore è a carico del soggetto Beneficiario a titolo di cofinanziamento.

3. I Voucher saranno concessi e liquidati nei limiti delle risorse disponibili direttamente al soggetto beneficiario.

4. L'avvio dell'erogazione del servizio deve essere, pena l'inammissibilità, successivo alla data di concessione del Voucher al Soggetto Beneficiario (data del Decreto della Regione).

5. I servizi richiesti devono essere ultimati da parte del Fornitore entro 8 mesi dalla data di concessione del Voucher, fatto salvo il caso di richiesta di motivata proroga da parte del Beneficiario.

6. Ogni Fornitore può erogare complessivamente al massimo 10 servizi/anno, così come definiti all'art. sub. 3, a partire dalla data di prima ammissione all'elenco dei Fornitori.

7. Ogni Soggetto Beneficiario può usufruire di un Voucher per ogni singola tipologia di servizio nell'arco di 12 mesi a partire dalla data di concessione del primo Voucher, sempre nei limiti della normativa di riferimento che regola gli aiuti di importo minore (*de minimis*). Il soggetto beneficiario può selezionare dall'elenco un solo Fornitore per singolo servizio richiesto.

8. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà disposta da parte della Regione la revoca del Voucher concesso.

**Art. 7 – Tipologia ed intensità degli interventi finanziari**

1. Gli interventi finanziari di cui al presente Bando sono rappresentati da specifici titoli di spesa nominativi e non trasferibili denominati «Voucher» erogati ai Soggetti Beneficiari.

2. I Voucher saranno concessi nei limiti del regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

**Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda, dovrà essere presentata via web, pena l'inammissibilità, accedendo al sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), cliccando sul menù «Servizi», selezionando «Finanziamenti on line» (all'indirizzo: <http://89.96.190.11/>).

Nell'apposita sezione del sito, a partire dalle ore 9.30 del giorno 18 giugno 2009, saranno disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all'invio telematico della stessa alla Regione dovrà, a pena di inammissibilità:

- stampare il modulo di adesione, firmarlo in originale e inviarlo a Finlombarda s.p.a., via Ercole Oldofredi, 23 cap 20124 Milano, con dicitura «Domanda per l'assegnazione di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero (nei paesi appartenenti all'area Extra Unione Europea)», debitamente bollato ai sensi di legge (attualmente di valore pari ad € 14,62), entro e non oltre 10 giorni dall'invio

informatico. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione oppure in alternativa la data di ricevimento se spedito o recapitato con altro mezzo;

- oppure - non appena sarà attivato il servizio digitale di pagamento dell'imposta di bollo (attivazione prevista nel corso del 2009) - completare l'iter per l'invio digitale firmando digitalmente la domanda e assolvendo all'imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on-line.

3. Il modulo di adesione deve essere corredato dei seguenti allegati:

- la copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- scheda descrizione servizio (resa disponibile nella procedura on-line).

4. Procedura per la selezione del Fornitore

Il Soggetto Beneficiario, nella fase di presentazione di domanda per il Voucher, come indicato al comma sub. 1, deve selezionare, dall'elenco on-line presente sul sito web, un Fornitore per l'erogazione della Tipologia di Servizio prescelto.

Prima della selezione on-line del Fornitore, il Soggetto Beneficiario è tenuto a verificare la disponibilità del Fornitore ad erogare il servizio e le condizioni economiche praticate.

Il Soggetto Beneficiario e il Fornitore selezionato, dovranno sottoscrivere il contratto entro 30 giorni dalla data di concessione del Voucher (data del Decreto della Regione) al Soggetto Beneficiario stesso.

Il contratto deve specificare nel dettaglio l'oggetto del servizio (con indicazione della tipologia di servizio prevista), il costo totale ammissibile del servizio richiesto, l'importo del Voucher richiesto e la quota residua del corrispettivo che, a titolo di cofinanziamento, rimane a carico del Soggetto Beneficiario.

A seguito della stipula del contratto, il Soggetto Beneficiario provvede a:

- inserire nel sito web di cui al comma sub.1 gli estremi del contratto sottoscritto entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione;
- inviare al Gestore copia del contratto sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dalla data di concessione del Voucher (farà fede il timbro postale).

Il mancato invio del contratto nella tempistica prevista sarà causa di decadenza del Contributo di cui al Fondo Voucher.

5. Ogni Fornitore può erogare al massimo complessivamente 10 servizi/anno a partire dalla data di sottoscrizione del primo contratto, pertanto il soggetto richiedente potrà individuare un Fornitore i cui incarichi non abbiano superato il limite previsto. Il numero di incarichi acquisiti dai Fornitori a valere sul Fondo Voucher saranno indicati sul sito web della Regione Lombardia.

Qualora, eccezionalmente, si renda necessario sostituire il Fornitore, il Soggetto Beneficiario è tenuto ad indicare al Gestore, entro 10 giorni dalla data di concessione del Voucher, un nuovo Fornitore ammesso all'erogazione del servizio, pena la decadenza dal Contributo di cui al Fondo Voucher.

6. Con la presentazione della domanda, il richiedente:

- a) attesta, ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3;
- b) richiede la concessione del voucher relativo alla tipologia di servizio di proprio interesse;
- c) dichiara di accettare in maniera integrale ed incondizionata tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente bando.

7. Con la sottoscrizione della domanda di accesso agli interventi finanziari di cui alla Misura, i richiedenti si impegnano a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che il Gestore riterrà utile ai fini della valutazione della concessione del Voucher.

#### Art. 9 - Concessione dei Voucher

1. Le domande saranno istruite con procedura automatica a sportello.

2. L'istruttoria è effettuata da Finlombarda nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse.

3. Il Gestore, al fine di istruire le richieste di ammissione agli interventi finanziari previsti provvede, sulla base delle dichiarazioni fornite in domanda, alla:

- verifica della regolarità formale della domanda;
- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi;
- verifica del rispetto del regime di aiuti «*de minimis*».

L'istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La concessione dei Voucher viene disposta, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria della Misura, con decreto regionale, sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore. Successivamente al decreto di concessione, la D.G. Industria provvede a comunicare, per il tramite del sistema informativo o con altre modalità idonee ai sensi di legge, ai Soggetti Beneficiari la concessione del Voucher.

5. Il Voucher viene consegnato dal Gestore direttamente al Soggetto Beneficiario, che potrà così utilizzarlo per acquistare il servizio interesse per cui ha presentato domanda.

#### Art. 10 - Emissione del Voucher, tempistiche di erogazione del servizio, proroga e liquidazione del Voucher

1. La Regione, con decreto del Dirigente competente della Direzione Generale Industria ammette, sulla base dell'istruttoria del Gestore, i Soggetti Beneficiari.

2. Il Voucher viene emesso dal Gestore per conto della Regione e consegnato al Soggetto Beneficiario, il quale lo consegna al Fornitore selezionato. Quest'ultimo, successivamente all'espletamento della prestazione richiesta, provvede a firmarlo e restituirlo al Soggetto Beneficiario.

3. Dalla data di concessione del Voucher, il Fornitore ha 8 mesi di tempo per erogare il servizio.

In caso di mancato rispetto della tempistica sopra prevista, salvo richiesta di motivata proroga effettuata dal Soggetto Beneficiario al Gestore entro 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del servizio, il Voucher viene revocato. La proroga, se concessa, non potrà essere superiore a 2 mesi.

4. Ai fini della liquidazione del voucher, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre entro 60 (sessanta) giorni dall'erogazione del servizio la seguente documentazione:

- a) una relazione del Fornitore sull'attività svolta a favore del Soggetto Beneficiario sottoscritta dalle parti (Beneficiario e Fornitore);
- b) originale del voucher, firmato per attestazione dell'erogazione del servizio dal Soggetto Beneficiario e dal Fornitore;
- c) copia della fattura di erogazione del servizio quietanzata dal Fornitore;
- d) copia dell'output finale del servizio erogato che deve contenere, al minimo, tutti i punti previsti dall'art. 3 del bando;
- e) scheda di valutazione sulla qualità del servizio erogato dal Fornitore.

I giudizi emessi dai Soggetti Beneficiari saranno oggetto di elaborazione aggregata e pubblicazione sul sito web regionale e sul portale internet «Finanziamenti on line».

5. La liquidazione del Voucher viene disposta dal Gestore a favore del Soggetto Beneficiario in un'unica soluzione, e successivamente alla verifica della documentazione richiesta al comma sub. 4.

6. Regione Lombardia ed il Gestore sono sollevati da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi per impegni relativi allo svolgimento dei servizi.

#### Art. 11 - Comunicazioni del Soggetto Beneficiario

1. Qualunque comunicazione inerente la presente procedura dovrà essere effettuata al Gestore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Finlombarda s.p.a., via Oldofredi 23, cap 20124 Milano.

#### Art. 12 - Rinuncia

1. I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al Voucher, devono darne immediata comunicazione a Finlombarda ed al Fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora sia già stato emesso il Voucher, il Soggetto Beneficiario deve restituirlo al Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dalla notizia della rinuncia.

#### Art. 13 - Revoca e sanzioni

1. Gli interventi finanziari a valere sulla Misura potranno essere revocati parzialmente o totalmente, con decreto della Regione:



- a) qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel presente bando ed in sede di concessione;
- b) qualora in sede di verifica della documentazione prodotta si riscontrasse l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili.

2. Nel caso di restituzione, a seguito di revoca, di un'agevolazione già liquidata, il Soggetto Beneficiario dovrà restituire al Gestore il relativo importo maggiorato di un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

3. Qualora le ispezioni o i controlli documentali evidenzino l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi la Regione, con la revoca dei contributi medesimi, applica una sanzione amministrativa pari al doppio del Contributo indebitamente fruito. Tale sanzione è elevata al quadruplo del Contributo fruito nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriori responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.

#### **Art. 14 - Ispezioni e controlli**

1. La Regione, anche per il tramite del Gestore, provvede ad effettuare controlli su base campionaria non inferiori al 5% delle domande ammesse ed ispezioni presso la sede del Soggetto Beneficiario allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. A tal fine l'impresa, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del Voucher, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.

2. Qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione o qualora, dalle verifiche compiute, risulti la non veridicità delle informazioni prodotte si farà luogo alla risoluzione del contratto con le conseguenze previste dalla legge.

3. La Regione valuta, sulla base di apposite indagini di customer satisfaction svolte fra i Soggetti Beneficiari, la qualità dei servizi erogati dai Fornitori.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali**

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.

2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i Fornitori non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

3. Per quanto non esplicitamente previsto nel Bando si farà riferimento alla normativa vigente.

4. Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure a questo conseguenti è il Dirigente della struttura Internazionalizzazione - Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione Regione Lombardia, con sede in Milano, via Taramelli, 20.

5. I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

7. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia; Responsabile del Trattamento sono i Direttori Generali della D.G. Industria, PMI e Cooperazione della Regione Lombardia e di Finlombarda s.p.a.

#### **Art. 16 - Pubblicazioni e informazioni**

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul

sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

2. Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

[voucher\\_internazionalizzazione@finlombarda.it](mailto:voucher_internazionalizzazione@finlombarda.it).

Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica s.p.a. - tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalla ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.